

Il Sole 24 Ore, 3 luglio 2015

Impugnazioni - Ricorso straordinario per errore di fatto - Procedimento - Fasi distinte: rescissoria e rescindente - Esclusione - Ragioni.

In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'esito del procedimento camerale conseguente alla proposizione di tale mezzo straordinario di impugnazione deve essere individuato di volta in volta in relazione alle specifiche connotazioni delle singole situazioni processuali. Ne deriva che, pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione e può ben avvenire con l'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, non costituisce una semplice correzione di quella precedente, ma la sostituisce in toto.

- Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 24 aprile 2015 n. 17178.

Impugnazioni - Ricorso straordinario per errore di fatto - Accoglimento - Pronuncia immediata sul merito del ricorso - Legittimità.

Qualora accolga un ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'articolo 625-bis, comma IV, cod. proc. pen., adottati i provvedimenti necessari per correggere l'errore, la Corte può immediatamente pronunciarsi sul merito del ricorso originario.

- Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 27 agosto 2014 n. 36192.

Impugnazioni - Ricorso straordinario per errore di fatto - Omesso esame di un motivo di ricorso - Errore di fatto - Esclusione - Fondamento.

L'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'articolo 625-bis cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente; mentre costituisce errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso.

- Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 30 aprile 2002 n. 16103.

Impugnazioni - Ricorso straordinario per errore di fatto - Procedimento - Udienza pubblica o camerale - Forma della pronuncia - Sentenza - Inammissibilità dichiarata "de plano" - Forma della pronuncia - Ordinanza - Fondamento.

In tema di procedimento per la correzione dell'errore di fatto nei provvedimenti della Corte di cassazione, nell'ipotesi in cui il ricorso straordinario sia dichiarato inammissibile, all'esito di udienza, la relativa pronuncia deve assumere la forma della sentenza, atteso che il comma 4 dell'articolo 625-bis cod. proc. pen. impone l'adozione dell'ordinanza nei soli casi in cui l'inammissibilità sia dichiarata "de plano" senza l'instaurazione del contraddittorio e che - al di fuori dei casi previsti da specifiche disposizioni di legge - la sentenza corrisponde all'ordinaria forma delle decisioni della Corte di cassazione, anche se dichiarative dell'inammissibilità del

ricorso, siano esse adottate nell'udienza pubblica o in quella camerale, partecipata o non.

- Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 30 aprile 2002 n. 16103.